Allegato "A" dell'atto rep.n. 24.318/14.205

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata:

"**ASSOCIAZIONE ARCHITETTI 2A+P**"

Articolo 2

L'associazione ha sede a Varese, via Gradisca n.4 ed ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo dell'Associazione e' la promozione di iniziative volte alla formazione, all'aggiornamento, allo studio ed alla ricerca professionale e sviluppo di una comune coscienza professionale interdisciplinare tra gli iscritti nonche' ogni altra attivita' ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione quale ausilio nell'attivita' professionale e per gli iscritti in genere dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese (in seguito denominato semplicemente Ordine Architetti), anche aderendo ad iniziative proposte da altre organizzazioni con finalita' compatibili allo scopo dell'Associazione; la stessa potra', anche, aderire ad altre attivita' od iniziative finalizzate a sviluppare i rapporti tra le varie forme di vita associata presenti nella collettivita' e fornire i servizi necessari a perseguire lo scopo sopra riportato.

ASSOCIATI

Articolo 4

Membri dell'Associazione possono essere tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, iscritti all' Ordine di Varese.

Gli associati possono essere: fondatori, di diritto, effettivi, onorari.

Sono ASSOCIATI FONDATORI i consiglieri dell'Ordine degli Architetti intervenuti all'atto della costituzione dell'Associazione che hanno manifestato la volonta' di partecipare quali associati fondatori, versando contestualmente la quota stabilita dall'atto costitutivo.

E' ASSOCIATO DI DIRITTO l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, senza obbligo di versamento di quota di iscrizione ne' quota annuale e con diritto, nelle assemblee, ad un voto, espresso dal suo Presidente o delegato.

Gli ASSOCIATI EFFETTIVI sono gli iscritti all'Ordine degli Architetti che abbiano manifestato la loro adesione all'associazione dopo la costituzione.

Possono essere nominati ASSOCIATI ONORARI persone che abbiano reso particolari servigi all' Associazione o alla categoria professionale in genere, anche non iscritti all'Ordine di Varese; essi non avranno diritto di voto e non

saranno tenuti al pagamento di alcun contributo.
Gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, ad esclusione degli associati onorari, che non ne sono tenuti, potranno usufruire dei servizi, delle agevolazioni, delle attrezzature, degli strumenti tecnici e di tutto il materiale professionale ed informativo messo a loro disposizione dall'Associazione stessa, anche a mezzo di accordi o convenzioni con privati, societa' ed enti in genere.

Articolo 5

La richiesta di ammissione di ogni nuovo associato deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione dei dati personali e della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4.
Il Consiglio di Amministrazione deliberera' in merito all'accettazione del candidato a maggioranza semplice, con facolta' di non ammetterlo nelle ipotesi di cui alle lettere d), e), f), dell'art. 8.

Articolo 6

Gli associati potranno recedere dall'Associazione, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, inviandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Perche' il recesso sia valido, occorre che tutti gli obblighi sociali siano stati rispettati.

Articolo 7

L'uscita dell'associato dall'Associazione per qualsiasi motivo non comporta alcun obbligo od onere per l'Associazione in quanto l'associato uscente non ha alcun diritto alla liquidazione della propria quota sociale o alla ripetizione dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

Articolo 8

Il Consiglio ha facolta' di escludere l'associato:
a) che non osservi le disposizioni dello Statuto Sociale;
b) che non osservi le deliberazioni legalmente assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c) che sia in ritardo con i versamenti dovuti all'Associazione per un periodo superiore ai sei mesi;
d) che abbia posto in essere azioni e/o comportamenti che possono causare danni morali o materiali all'Associazione;
e) che sia dichiarato interdetto o inabilitato o che sia stato radiato da un Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
f) che riporti condanne penali per reato doloso o per frode.
Contro l'esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero contro la delibera di diniego della richiesta di accettazione ex art. 5, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri. La pronuncia del Collegio dei Probiviri e' inappellabile.

Articolo 9

L'Associato dimissionario deve corrispondere i contributi

per l'esercizio in corso e quanto altro fosse dovuto all'Associazione per impegni precedentemente assunti o quanto altro deliberato.

Articolo 10

Ogni associato e' obbligato a versare o corrispondere, secondo le determinazioni del Consiglio, che potra' esprimersi anche in modo differenziato per le diverse categorie di soci:

a) la quota sociale di prima iscrizione, che sostituisce la quota associativa annuale per il primo anno di appartenenza all'Associazione;

b) la propria quota associativa annuale per le iscrizioni degli anni successivi al primo;

c) i corrispettivi dei servizi usufruiti.

Articolo 11

Il Consiglio dell'Associazione puo' accettare contributi, erogazioni e donazioni dai propri soci e da terzi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente ed il Vice-Presidente; il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri. Le cariche sociali non sono remunerate, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 13

L'Assemblea puo' essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria, convocata ogni anno per riunirsi entro la prima settimana del mese di maggio, esamina e delibera l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di esercizio, corredati dal rapporto annuale del Consiglio e della relazione dei Revisori, e provvede a rinnovare le cariche sociali alla scadenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14

L'Assemblea degli associati si riunisce entro la prima settimana del mese di maggio, ma anche in ogni altro momento dell'anno quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno od almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' negli altri casi previsti dallo Statuto.

Articolo 15

La convocazione dell'Assemblea e' fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per mezzo di lettera circolare o fax o comunicazione telematica o di posta elettronica, spediti a tutti gli associati almeno otto giorni prima dell'Assemblea, e dovra' contenere l'Ordine del Giorno della riunione. L'Assemblea potra' essere convocata in seconda

seduta e comunque in data diversa dalla prima.

Articolo 16

Presiede le Assemblee il Presidente del Consiglio o, in sua mancanza, il Vice- Presidente.
In difetto l'Assemblea eleggera' il proprio Presidente.

Articolo 17

Ogni associato puo' conferire ad altro associato delega scritta perche' lo rappresenti all'Assemblea.
Non sono ammesse piu' di cinque deleghe allo stesso associato. La delega non puo' essere rilasciata ai consiglieri.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Hanno diritto di voto esclusivamente gli associati in regola con i versamenti delle quote sociali.

Articolo 18

Eccettuati i casi nei quali il presente Statuto richieda espressamente una maggioranza qualificata e comunque disponga norme particolari per deliberazioni su determinati argomenti, le assemblee sono validamente costituite:
a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega piu' della meta' degli associati;
b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo. Le assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice, con esclusione del voto dei Consiglieri nel caso di approvazione del bilancio e nel caso di azioni di responsabilita' inerenti il loro operato.
Le assemblee straordinarie sono validamente costituite con la presenza di almeno un decimo degli iscritti e deliberano a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Il Consiglio e' l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
E' composto da un Presidente, da un Vice-Presidente e da un numero dispari di consiglieri variabile da cinque a tredici.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto secondo la seguente modalita':
- la meta' piu' uno dei consiglieri effettivi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti;
- gli altri consiglieri effettivi sono eletti singolarmente dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice.
La carica di presidente del Consiglio e' ricoperta da uno dei consiglieri effettivi come sopra nominati dal Consiglio degli Architetti, e precisamente da quello specificatamente indicato dal medesimo Consiglio dell'Ordine per ricoprire tale incarico.
Il Consiglio, con le maggioranze richieste dall'art. 21,

nomina al suo interno il Vice-Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare le proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In ogni caso, la delega non priva il delegante delle funzioni delegate.
Ogni Associato potra' suggerire al Consiglio iniziative atte a promuovere lo sviluppo e l'affermazione dell'Associazione e/o il conseguimento dei suoi scopi.

Articolo 20

Il Consiglio dura in carica quattro anni e quindi fino all'approvazione del relativo bilancio.
I suoi componenti devono essere membri dell'Associazione.

Articolo 21

Il Consiglio e' convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio.
La convocazione del Consiglio potra' avvenire in forma ed in termini liberi. Il Consiglio e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parita' prevarra' il voto del Presidente.
Sara' valido anche il Consiglio riunitosi senza formale convocazione a cui siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Collegio dei Revisori e nessuno di essi eccepisca l'insufficiente conoscenza degli elementi da trattare.
E' ammessa la possibilita' che le adunanze del Consiglio di Amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione video scritta in tempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso. Tale regolamento disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni. Il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla
trattazione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell' Assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento la riunione verra' dichiarata sospesa e rinviata al Presidente ad altro momento. Nel caso di assemblea in corso, la sospensione del collegamento per problemi tecnici determinera' la sospensione della riunione, e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al quel momento.
Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, decadra' automaticamente dalla carica.

Fatta eccezione per il Presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimento comporta lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio, alla sostituzione di uno o piu' consiglieri che vengano a mancare nel corso di un esercizio provvederanno, con nuova nomina di durata uguale a quella residua del Consiglio, autonomamente gli altri consiglieri se i sostituendi fossero di nomina assembleare; se di nomina del Consiglio dell'Ordine, il Presidente dell'Associazione chiedera' che il Consiglio dell'Ordine stesso provveda alla sua/loro sostituzione,.
I consiglieri cooptati secondo i commi precedenti rimangono in carica sino alla prima assemblea degli associati convocata dal Consiglio di Amministrazione e, se ivi confermati, fino alla scadenza originaria del Consiglio.
Qualora vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri o almeno la meta' di quelli di nomina dell'Ordine degli Architetti, il Consiglio di Amministrazione decadra' automaticamente e si dovra' procedere alla nomina di un nuovo Consiglio a norma dell'art. 19.
La sostituzione del/i consigliere/i dovra' avvenire entro 30 giorni dalla sua/loro decadenza o rinuncia.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice-Presidente in caso di sua assenza o impedimento, rappresentano l'associazione nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Articolo 23

L'Assemblea puo' decidere di nominare un Collegio dei Revisori.
I componenti del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea degli Associati che ne designa anche il Presidente e si compone di tre membri effettivi e due supplementi.
L'ineleggibilita' e la decadenza, come anche il funzionamento dell'Organo ed i diritti e doveri dei componenti sono regolati dagli articoli del codice civile e dalle altre norme valevoli per gli organi di controllo delle societa' per azioni.

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi fra gli iscritti all'Associazione a cura dell'Assemblea, in occasione della sua prima riunione.
I probiviri dureranno in carica 4 anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et equo senza formalita' di procedura.
Il loro lodo sara' inappellabile.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 25

L'esercizio sociale avra' scadenza annuale al 31 dicembre di ogni anno, fermo restando quanto disposto all'articolo 13 in merito all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

Articolo 26

Il patrimonio sociale e' costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale;

b) dalle quote sociali di iscrizione;

c) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprieta' dell'Associazione;

d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

e) da eventuali erogazioni, donazioni, eredita' e legati di denaro, beni mobili ed immobili o lasciti.

f) da elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche ed enti).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali annuali;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27

Lo scioglimento e' deliberato dall'Assemblea straordinaria; la stessa assemblea, con voto favorevole della maggioranza dei presenti, provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori ed alla determinazione dei loro poteri e deliberera' circa la devoluzione del patrimonio residuo, che dovra' essere destinato ad opere benefiche o di pubblica utilita' o a favore dell'Ordine degli Architetti.

Articolo 28

Le norme del Codice Civile, in quanto compatibili con il presente Statuto, regoleranno quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, con la precisazione che l'Associazione deve intendersi immediatamente costituita ed operativa, come ente collettivo assoggettato alle norme regolanti le associazioni non riconosciute.

in originale firmato:

BRAZZELLI EMANUELE CLAUDIO LUIGI
MARIA CHIARA BIANCHI
STEFANO CASTIGLIONI
CLAUDIO CASTIGLIONI
GIUSEPPE SPERONI
LAURA GIANETTI
MATTEO SACCHETTI
CARLA GIULIA MORETTI
LUCA BERTAGNON
STEFANO VERONESI
ANDREA TOSI NOTAIO

* * * * * * * * *

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me

Notaio in data